



Organo di Giustizia Sportiva DEL 08.11.2024

GARA SUPER SANTOS VS ASD S.ELIA CALCIO DEL 04.11.2024 - CAMPIONATO ASC ELEVEN –

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- visto il referto di gara e preso atto del supplemento allegato presentato dal Sig. Mirco Caccuri, Arbitro Ufficiale designato per tale gara;
- rilevato che nel suddetto supplemento di referto l'Ufficiale di Gara faceva espressamente presente che il tesserato dell'ASD S. Elia Calcio Sig. Giuseppe Romeo nato il 16.08.1991, (tessera n. c24.156821), nonostante dovesse ancora scontare una squalifica inflitta nella passata stagione agonistica, sostava nella panchina relativa alla propria Società, per poi, dopo diverso tempo, essere allontanato, nel corso della gara, dal terreno di gioco per l'intervento del capitano della propria squadra Sig. Leonardo Battaglia;
- rilevato che lo stesso Giuseppe Romeo nato il 16.08.1991, (tessera. n. C24. 156821), prima, durante e dopo la gara manteneva un comportamento minaccioso e blandamente aggressivo nei confronti dell'arbitro designato, rilevando inoltre, che durante la partita lo stesso tesserato lasciava la propria postazione in tribuna per scendere in campo, insieme ad altro tesserato dell'ASD S. Elia Calcio, identificato in Giuseppe Romeo nato il 14.06.1991, omonimo, (tessera. n. C24. 156822), mentre la partita era in corso, giungendo, entrambi, persino in prossimità dell'arbitro Sig. Mirco Caccuri, che date le circostanze doveva momentaneamente sospendere l'incontro, in quanto investito da minacce e insulti;
- rilevato che inoltre il Sig. Mirco Caccuri, Arbitro designato, a fine partita, era costretto a rimanere rinchiuso negli spogliatoi, per ragioni relative alla propria sicurezza ed incolumità, in quanto entrambi i Sig.ri Romeo, sopra menzionati, insieme all'allenatore dell'ASD S. Elia Calcio Sig. Antonio Villaccio, (tessera. n. C24.156816), continuavano a minacciare verbalmente ed inveire contro il Direttore di Gara;
- rilevato che per la durata di tutta la gara ed anche dopo, nessun dirigente, men che meno il capitano della squadra dell'ASD S. Elia Calcio, si premurava di porre adeguata protezione e collaborazione in favore del Direttore di Gara, non adoperandosi in alcun modo per porre fine alla situazione antisportiva venutasi a creare, anzi, come aggravante, c'è da rilevare che lo stesso capitano Sig. Leonardo Battaglia, (tessera. n. C24.156801) e l'allenatore Sig. Antonio Villaccio (tessera. n. C24.156816) dell'ASD S. Elia Calcio, entrambi, insieme ai Sig.ri Romeo, sopra menzionati, in più riprese ed in tempi diversi, durante e dopo la gara, inveivano in maniera vivace contro la terna arbitrale;

P.Q.M.

Visti l'art. 6 comma 1 "Responsabilità della Società";

l'art. 8 comma 1 lett. c) "Sanzioni a carico della Società";

l'art.9 comma 1 lett. e) "Sanzioni a carico dei tesserati";

l'art. 21 comma 3 "Esecuzione della sanzione della squalifica di un tesserato";

l'art. 36 comma 2 lett. a) "Condotta irrispettosa ed ingiuriosa nei confronti di Ufficiali di gara "

DELIBERA

- 1) di squalificare i tesserati Sig.ri Giuseppe Romeo nato il 16.08.1991, (tessera n. C.24.156821) e Giuseppe Romeo nato il 14.06.1991 (tessera. n. C.24.156822) dell'ASD S. Elia Calcio per quattro (4) giornate effettive di gara, per grave condotta irrispettosa ed ingiuriosa nei confronti dell'arbitro designato Sig. Mirco Caccuri;
- 2) di squalificare il tesserato Sig. Giuseppe Romeo nato il 16.08.1991, (tessera. n.C24.156821), dell'ASD S. Elia Calcio per ulteriori due (2) giornate effettive di gara, per la indebita presenza in campo, in panchina e negli spogliatoi, nonostante la squalifica ancora vigente alla data del 04.11.2024, giorno della gara;
- 3) di squalificare per due giornate di gara effettive, tenendo complessivamente conto dell'aggravante, i Sig.ri Leonardo Battaglia (tessera. n C24.156816) e Antonio Villaccio, (tessera. n. C24.156816), rispettivamente capitano ed allenatore dell'ASD S. Elia Calcio, in quanto figure istituzionali che nel Codice di Giustizia Sportiva, espressamente, hanno il dovere ed il compito di far mantenere a tutti i tesserati della propria squadra, prima, durante e dopo la gara, un comportamento consono ai valori dello sport e della lealtà sportiva, in quanto, in questa occasione, volutamente, non solo non collaboravano e non si adoperavano, per porre in essere e far interrompere la situazione di grave intimidazione in campo ai danni della terna arbitrale, ma anzi, in periodi diversi, nel corso della gara, inveivano e minacciavano verbalmente, anche loro, il Direttore di Gara;
- 4) di infliggere la diffida alla Società ASD S. Elia calcio, per responsabilità oggettiva riguardante i propri tesserati, in relazione a tutti i fatti e gli atti accaduti prima, durante e dopo la gara, SUPER SANTOS VS ASD S.ELIA CALCIO DEL 04.11.2024, di cui trattasi.

Reggio di Calabria, 08.11.2024

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE